

n. 10
n. 4
n. 7
n. 13.6
31.14.6

44 1.5

4260

33280

41.60

4.2

1.1


14

47.17

40.80
33.50
25.80
25.50

n. 9
n. 18
n. 3
n. 13
n. 16.6
n. 5.6

9.12.



63.31

58467
2922.17

10.
32
30
30

78

12

76

34

5

22

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

5.21.661
6.6
5.9.2
5.8.1
5.6.6
5.5.6
5.4.6
5.3.6
5.2.6
5.1.6
5.0.6

70000
70000

70000
70000

70000
70000

70000
70000

70000
70000

70000
70000

70000
70000

70000
70000

70000
70000

Alcuni fiori nella vasca sono
detto (acqua) detta il muro
con una pianta che
entro l'acqua d'acqua

11.21
11.18
11.14
11.10
11.5.5
11.5.15
11.5.19
11.5.23
11.5.27
11.5.31
11.5.35
11.5.39
11.5.43
11.5.47
11.5.51
11.5.55
11.5.59
11.5.63
11.5.67
11.5.71
11.5.75
11.5.79
11.5.83
11.5.87
11.5.91
11.5.95
11.5.99
11.5.103
11.5.107
11.5.111
11.5.115
11.5.119
11.5.123
11.5.127
11.5.131
11.5.135
11.5.139
11.5.143
11.5.147
11.5.151
11.5.155
11.5.159
11.5.163
11.5.167
11.5.171
11.5.175
11.5.179
11.5.183
11.5.187
11.5.191
11.5.195
11.5.199
11.5.203
11.5.207
11.5.211
11.5.215
11.5.219
11.5.223
11.5.227
11.5.231
11.5.235
11.5.239
11.5.243
11.5.247
11.5.251
11.5.255
11.5.259
11.5.263
11.5.267
11.5.271
11.5.275
11.5.279
11.5.283
11.5.287
11.5.291
11.5.295
11.5.299
11.5.303
11.5.307
11.5.311
11.5.315
11.5.319
11.5.323
11.5.327
11.5.331
11.5.335
11.5.339
11.5.343
11.5.347
11.5.351
11.5.355
11.5.359
11.5.363
11.5.367
11.5.371
11.5.375
11.5.379
11.5.383
11.5.387
11.5.391
11.5.395
11.5.399
11.5.403
11.5.407
11.5.411
11.5.415
11.5.419
11.5.423
11.5.427
11.5.431
11.5.435
11.5.439
11.5.443
11.5.447
11.5.451
11.5.455
11.5.459
11.5.463
11.5.467
11.5.471
11.5.475
11.5.479
11.5.483
11.5.487
11.5.491
11.5.495
11.5.499
11.5.503
11.5.507
11.5.511
11.5.515
11.5.519
11.5.523
11.5.527
11.5.531
11.5.535
11.5.539
11.5.543
11.5.547
11.5.551
11.5.555
11.5.559
11.5.563
11.5.567
11.5.571
11.5.575
11.5.579
11.5.583
11.5.587
11.5.591
11.5.595
11.5.599
11.5.603
11.5.607
11.5.611
11.5.615
11.5.619
11.5.623
11.5.627
11.5.631
11.5.635
11.5.639
11.5.643
11.5.647
11.5.651
11.5.655
11.5.659
11.5.663
11.5.667
11.5.671
11.5.675
11.5.679
11.5.683
11.5.687
11.5.691
11.5.695
11.5.699
11.5.703
11.5.707
11.5.711
11.5.715
11.5.719
11.5.723
11.5.727
11.5.731
11.5.735
11.5.739
11.5.743
11.5.747
11.5.751
11.5.755
11.5.759
11.5.763
11.5.767
11.5.771
11.5.775
11.5.779
11.5.783
11.5.787
11.5.791
11.5.795
11.5.799
11.5.803
11.5.807
11.5.811
11.5.815
11.5.819
11.5.823
11.5.827
11.5.831
11.5.835
11.5.839
11.5.843
11.5.847
11.5.851
11.5.855
11.5.859
11.5.863
11.5.867
11.5.871
11.5.875
11.5.879
11.5.883
11.5.887
11.5.891
11.5.895
11.5.899
11.5.903
11.5.907
11.5.911
11.5.915
11.5.919
11.5.923
11.5.927
11.5.931
11.5.935
11.5.939
11.5.943
11.5.947
11.5.951
11.5.955
11.5.959
11.5.963
11.5.967
11.5.971
11.5.975
11.5.979
11.5.983
11.5.987
11.5.991
11.5.995
11.5.999
11.5.1003
11.5.1007
11.5.1011
11.5.1015
11.5.1019
11.5.1023
11.5.1027
11.5.1031
11.5.1035
11.5.1039
11.5.1043
11.5.1047
11.5.1051
11.5.1055
11.5.1059
11.5.1063
11.5.1067
11.5.1071
11.5.1075
11.5.1079
11.5.1083
11.5.1087
11.5.1091
11.5.1095
11.5.1099
11.5.1103
11.5.1107
11.5.1111
11.5.1115
11.5.1119
11.5.1123
11.5.1127
11.5.1131
11.5.1135
11.5.1139
11.5.1143
11.5.1147
11.5.1151
11.5.1155
11.5.1159
11.5.1163
11.5.1167
11.5.1171
11.5.1175
11.5.1179
11.5.1183
11.5.1187
11.5.1191
11.5.1195
11.5.1199
11.5.1203
11.5.1207
11.5.1211
11.5.1215
11.5.1219
11.5.1223
11.5.1227
11.5.1231
11.5.1235
11.5.1239
11.5.1243
11.5.1247
11.5.1251
11.5.1255
11.5.1259
11.5.1263
11.5.1267
11.5.1271
11.5.1275
11.5.1279
11.5.1283
11.5.1287
11.5.1291
11.5.1295
11.5.1299
11.5.1303
11.5.1307
11.5.1311
11.5.1315
11.5.1319
11.5.1323
11.5.1327
11.5.1331
11.5.1335
11.5.1339
11.5.1343
11.5.1347
11.5.1351
11.5.1355
11.5.1359
11.5.1363
11.5.1367
11.5.1371
11.5.1375
11.5.1379
11.5.1383
11.5.1387
11.5.1391
11.5.1395
11.5.1399
11.5.1403
11.5.1407
11.5.1411
11.5.1415
11.5.1419
11.5.1423
11.5.1427
11.5.1431
11.5.1435
11.5.1439
11.5.1443
11.5.1447
11.5.1451
11.5.1455
11.5.1459
11.5.1463
11.5.1467
11.5.1471
11.5.1475
11.5.1479
11.5.1483
11.5.1487
11.5.1491
11.5.1495
11.5.1499
11.5.1503
11.5.1507
11.5.1511
11.5.1515
11.5.1519
11.5.1523
11.5.1527
11.5.1531
11.5.1535
11.5.1539
11.5.1543
11.5.1547
11.5.1551
11.5.1555
11.5.1559
11.5.1563
11.5.1567
11.5.1571
11.5.1575
11.5.1579
11.5.1583
11.5.1587
11.5.1591
11.5.1595
11.5.1599
11.5.1603
11.5.1607
11.5.1611
11.5.1615
11.5.1619
11.5.1623
11.5.1627
11.5.1631
11.5.1635
11.5.1639
11.5.1643
11.5.1647
11.5.1651
11.5.1655
11.5.1659
11.5.1663
11.5.1667
11.5.1671
11.5.1675
11.5.1679
11.5.1683
11.5.1687
11.5.1691
11.5.1695
11.5.1699
11.5.1703
11.5.1707
11.5.1711
11.5.1715
11.5.1719
11.5.1723
11.5.1727
11.5.1731
11.5.1735
11.5.1739
11.5.1743
11.5.1747
11.5.1751
11.5.1755
11.5.1759
11.5.1763
11.5.1767
11.5.1771
11.5.1775
11.5.1779
11.5.1783
11.5.1787
11.5.1791
11.5.1795
11.5.1799
11.5.1803
11.5.1807
11.5.1811
11.5.1815
11.5.1819
11.5.1823
11.5.1827
11.5.1831
11.5.1835
11.5.1839
11.5.1843
11.5.1847
11.5.1851
11.5.1855
11.5.1859
11.5.1863
11.5.1867
11.5.1871
11.5.1875
11.5.1879
11.5.1883
11.5.1887
11.5.1891
11.5.1895
11.5.1899
11.5.1903
11.5.1907
11.5.1911
11.5.1915
11.5.1919
11.5.1923
11.5.1927
11.5.1931
11.5.1935
11.5.1939
11.5.1943
11.5.1947
11.5.1951
11.5.1955
11.5.1959
11.5.1963
11.5.1967
11.5.1971
11.5.1975
11.5.1979
11.5.1983
11.5.1987
11.5.1991
11.5.1995
11.5.1999
11.5.2003
11.5.2007
11.5.2011
11.5.2015
11.5.2019
11.5.2023
11.5.2027
11.5.2031
11.5.2035
11.5.2039
11.5.2043
11.5.2047
11.5.2051
11.5.2055
11.5.2059
11.5.2063
11.5.2067
11.5.2071
11.5.2075
11.5.2079
11.5.2083
11.5.2087
11.5.2091
11.5.2095
11.5.2099
11.5.2103
11.5.2107
11.5.2111
11.5.2115
11.5.2119
11.5.2123
11.5.2127
11.5.2131
11.5.2135
11.5.2139
11.5.2143
11.5.2147
11.5.2151
11.5.2155
11.5.2159
11.5.2163
11.5.2167
11.5.2171
11.5.2175
11.5.2179
11.5.2183
11.5.2187
11.5.2191
11.5.2195
11.5.2199
11.5.2203
11.5.2207
11.5.2211
11.5.2215
11.5.2219
11.5.2223
11.5.2227
11.5.2231
11.5.2235
11.5.2239
11.5.2243
11.5.2247
11.5.2251
11.5.2255
11.5.2259
11.5.2263
11.5.2267
11.5.2271
11.5.2275
11.5.2279
11.5.2283
11.5.2287
11.5.2291
11.5.2295
11.5.2299
11.5.2303
11.5.2307
11.5.2311
11.5.2315
11.5.2319
11.5.2323
11.5.2327
11.5.2331
11.5.2335
11.5.2339
11.5.2343
11.5.2347
11.5.2351
11.5.2355
11.5.2359
11.5.2363
11.5.2367
11.5.2371
11.5.2375
11.5.2379
11.5.2383
11.5.2387
11.5.2391
11.5.2395
11.5.2399
11.5.2403
11.5.2407
11.5.2411
11.5.2415
11.5.2419
11.5.2423
11.5.2427
11.5.2431
11.5.2435
11.5.2439
11.5.2443
11.5.2447
11.5.2451
11.5.2455
11.5.2459
11.5.2463
11.5.2467
11.5.2471
11.5.2475
11.5.2479
11.5.2483
11.5.2487
11.5.2491
11.5.2495
11.5.2499
11.5.2503
11.5.2507
11.5.2511
11.5.2515
11.5.2519
11.5.2523
11.5.2527
11.5.2531
11.5.2535
11.5.2539
11.5.2543
11.5.2547
11.5.2551
11.5.2555
11.5.2559
11.5.2563
11.5.2567
11.5.2571
11.5.2575
11.5.2579
11.5.2583
11.5.2587
11.5.2591
11.5.2595
11.5.2599
11.5.2603
11.5.2607
11.5.2611
11.5.2615
11.5.2619
11.5.2623
11.5.2627
11.5.2631
11.5.2635
11.5.2639
11.5.2643
11.5.2647
11.5.2651
11.5.2655
11.5.2659
11.5.2663
11.5.2667
11.5.2671
11.5.2675
11.5.2679
11.5.2683
11.5.2687
11.5.2691
11.5.2695
11.5.2699
11.5.2703
11.5.2707
11.5.2711
11.5.2715
11.5.2719
11.5.2723
11.5.2727
11.5.2731
11.5.2735
11.5.2739
11.5.2743
11.5.2747
11.5.2751
11.5.2755
11.5.2759
11.5.2763
11.5.2767
11.5.2771
11.5.2775
11.5.2779
11.5.2783
11.5.2787
11.5.2791
11.5.2795
11.5.2799
11.5.2803
11.5.2807
11.5.2811
11.5.2815
11.5.2819
11.5.2823
11.5.2827
11.5.2831
11.5.2835
11.5.2839
11.5.2843
11.5.2847
11.5.2851
11.5.2855
11.5.2859
11.5.2863
11.5.2867
11.5.2871
11.5.2875
11.5.2879
11.5.2883
11.5.2887
11.5.2891
11.5.2895
11.5.2899
11.5.2903
11.5.2907
11.5.2911
11.5.2915
11.5.2919
11.5.2923
11.5.2927
11.5.2931
11.5.2935
11.5.2939
11.5.2943
11.5.2947
11.5.2951
11.5.2955
11.5.2959
11.5.2963
11.5.2967
11.5.2971
11.5.2975
11.5.2979
11.5.2983
11.5.2987
11.5.2991
11.5.2995
11.5.2999
11.5.3003
11.5.3007
11.5.3011
11.5.3015
11.5.3019
11.5.3023
11.5.3027
11.5.3031
11.5.3035
11.5.3039
11.5.3043
11.5.3047
11.5.3051
11.5.3055
11.5.3059
11.5.3063
11.5.3067
11.5.3071
11.5.3075
11.5.3079
11.5.3083
11.5.3087
11.5.3091
11.5.3095
11.5.3099
11.5.3103
11.5.3107
11.5.3111
11.5.3115
11.5.3119
11.5.3123
11.5.3127
11.5.3131
11.5.3135
11.5.3139
11.5.3143
11.5.3147
11.5.3151
11.5.3155
11.5.3159
11.5.3163
11.5.3167
11.5.3171
11.5.3175
11.5.3179
11.5.3183
11.5.3187
11.5.3191
11.5.3195
11.5.3199
11.5.3203
11.5.3207
11.5.3211
11.5.3215
11.5.3219
11.5.3223
11.5.3227
11.5.3231
11.5.3235
11.5.3239
11.5.3243
11.5.3247
11.5.3251
11.5.3255
11.5.3259
11.5.3263
11.5.3267
11.5.3271
11.5.3275
11.5.3279
11.5.3283
11.5.3287
11.5.3291
11.5.3295
11.5.3299
11.5.3303
11.5.3307
11.5.3311
11.5.3315
11.5.3319
11.5.3323
11.5.3327
11.5.3331
11.5.3335
11.5.3339
11.5.3343
11.5.3347
11.5.3351
11.5.3355
11.5.3359
11.5.3363
11.5.3367
11.5.3371
11.5.3375
11.5.3379
11.5.3383
11.5.3387
11.5.3391
11.5.3395
11.5.3399
11.5.3403
11.5.3407
11.5.3411
11.5.3415
11.5.3419
11.5.3423
11.5.3427
11.5.3431
11.5.3435
11.5.3439
11.5.3443
11.5.3447
11.5.3451
11.5.3455
11.5.3459
11.5.3463
11.5.3467
11.5.3471
11.5.3475
11.5.3479
11.5.3483
11.5.3487
11.5.3491
11.5.3495
11.5.3499
11.5.3503
11.5.3507
11.5.3511
11.5.3515
11.5.3519
11.5.3523
11.5.3527
11.5.3531
11.5.3535
11.5.3539
11.5.3543
11.5.3547
11.5.3551
11.5.3555
11.5.3559
11.5.3563
11.5.3567
11.5.3571
11.5.3575
11.5.3579
11.5.3583
11.5.3587
11.5.3591
11.5.3595
11.5.3599
11.5.3603
11.5.3607
11.5.3611
11.5.3615
11.5.3619
11.5.3623
11.5.3627
11.5.3631
11.5.3635
11.5.3639
11.5.3643
11.5.3647
11.5.3651
11.5.3655
11.5.3659
11.5.3663
11.5.3667
11.5.3671
11.5.3675
11.5.3679
11.5.3683
11.5.3687
11.5.3691
11.5.3695
11.5.3699
11.5.3703
11.5.3707
11.5.3711
11.5.3715
11.5.3719
11.5.3723
11.5.3727
11.5.3731
11.5.3735
11.5.3739
11.5.3743
11.5.3747
11.5.3751
11.5.3755
11.5.3759
11.5.3763<br

UNIVER. DI PADOVA
Ist. di Diritto Romano
Storia del Diritto
e Diritto Ecclesiastico

26 XII

A STAT.

23 C - 4

$$\begin{array}{r} 32 \\ \underline{12} \\ 20 \\ \underline{12} \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \\ \underline{50} \\ 280 \end{array} \quad \begin{array}{r} 32 \\ 18 \\ \hline 100 \\ 32 \end{array} \quad \begin{array}{r} 100 \\ 32 \end{array} \quad \begin{array}{r} 100 \\ 32 \end{array} \quad \begin{array}{r} 100 \\ 32 \end{array}$$

(1384) divis. divis. divid. 100 resto

$$\begin{array}{r} 32 \\ 32 \\ \hline 000 \end{array}$$



CAPITOLI
Del Collegio Delli
SPEZIALI MEDICINALI
DI CREMA

DEDICATI

ALL'ILLUSTRISS.^{mo}, ED ECCELLENTISS.^{mo}

SIGNOR

LORENZO ORIO
PODESTA', E CAPITANIO

DELL'ISTESSA CITTA'.

IN CREMA. CICCCIL.

Prezzo ANTONIO CARCANI.



LIBRI 300

CAPITOLI

Dei Collegio Dell'

SERVIALI MEDICINALI

DI CREAMA

DEDICATA

AL MUSICA, ED ECCELLENZA

SIGNO R

GEORGINO GARIO

PODESTA, E CAPITANO

BALI, ITALIANA CITTA

IN CREAMA. CEDICCI

PER VINTONIO GARAVINI

Illustriss.^{mo}, ed Eccell.^{mo} Signore 3

Dell' Eccell. Signor V. E.

ECCO stabilita , per Opera sempre Gloriosa di
V. E. , nel suo giusto Decoro , quell' Arte di
Divina Provvidenza , Riparatrice de' Danni
dell' Umana Natura , che da tanti Secoli , sen-
za particolari Ordini , e Leggi , ancor abietta
giaceva in Crema . Venero l' Azioni tutte in ogni
ordine fatte , sì altrove , che in questa Città ,
dalla

⁴
dalla Giustizia, Costanza, e Prudenza dell' E. V.,
e ristringendomi al grande merito di quest' Opera sì
salutevole, al sommo sempre lodevole, con tutti, tanto
li presenti, quanto li futuri, per Essa beneficiati, che
faranno perpetuo Applauso all' Eccelso Fatto, godendo-
ne dell' Instituzione li salutari Effetti, per l' Onore, che
hò avuto d' ubbidire alli Riveritissimi Comandi di V. E.
col più profondo rispetto mi professo per sempre

Dell' Eccell.^{za} Voſt.^{ra}

Crema li 10. Aprile 1749.

Umiliss. Obbligatiss. Sudito, e Servidore
Giuliano Giuseppe Sommariva.

1747. 30. Agofto Receptæ.

5

PETRUS GRIMANI DEI GRATIA DUX Venetiarum &c. Nobili,
& Sapienti Viro Laurentio Orio de suo mandato Potestati, & Ca-
pitaneo Cremæ Fideli Dilecto salutem, & dilectionis affectum.
Vi mandiamo nelle presenti coppia di supplicatione presentata avan-
ti la Signoria Noltra per nome di codesti Speziali Medicinali, sopra la
quale Vi commettemo, che informatovi del contenuto della medesima,
ci dicate l'opinione Vostra in scrittura giurata, & sottoscritta di
mano propria giusto le Leggi, rimandandoci il tutto sotto sigillo per
Cavallaro, o altra persona Pubblica.

Datum in Nostro Ducali Palatio Die XXV. Augusti, indictione X.
M. D. C. C. XXXXVII.

Francesco Hiarca Segretario.

SERENISSIMO PRENCIPE.

Nella Città di Crema sono, e corrono aperte spezierie Medecinali
al numero di Nove, tutte esercitate con pontualità da' Persone
pratiche, e quasi tutte approbate, o in questa Serenissima Domi-
nante, o nelle Città di Brescia, e Bergamo, e tutti Suditi umilissimi,
e fedelissimi di Vostra Serenità; mà come desiderano di allevare li loro
Figliuoli, e Parenti, perche riescano di perfetta abilità, e conservar a be-
neficio comune trà Suditi, e loro Famiglie la professione, così pro-
tratti, al Regio Trono di Vostra Serenità li funnominati Speziali Medi-
cinali, implorano dall'Autorità, e Clemenza di Vostra Serenità l'ere-
zione d'un Collegio di Speziali Medicinali, da dirigersi colle forma-
lità, Instituti, e Privilegi, come sono stati eretti, e si governano simili
Collegj, che si trovano nelle Città suddette, ad esempio della Se-
reniss. Dominante, con che resterà animata la gioventù all'applicazio-
ne, e studio d'un esercizio tanto necessario alla salute, e levatogli anco
l'incommodo, e dispendio di cercare fuori del proprio nido la debita
approbazione. Grazie &c.

1747. 25. Agofto in Collegio.

Che sia rimessa a' Savj

Configlieri

{ Girolamo Polani.		(Pietro Querini.
{ Giambattista Bon.		(Pietro Garzoni.
{ Francesco Ciuran.		(Zuanne Barbarigo.

Illico

D'Ordine &c. Il Podestà, e Capitano di Crema informi giusto le Leggi.

Angelo Maria Giacomazzi Notaro.

A 3

Il Cancell. Pretorio.

1748. Primo Aprile. Receptæ.

PETRUS GRIMANI DEI GRATIA DUX Venetiarum &c. Nobili,
& Sapienti Viro Laurentio Orio de suo mandato Potestati, & Capi-
taneo Cremonæ Fideli Dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Tutte le ragioni da Voi esposte, e quelle uniformi di questo Magistrato
alla Sanità, convengono nel riputar opportuna, e necessaria l'istituzio-
ne in codesta Città d'un Collegio de' Speziali Medicinali, per-
che abbiano luogo le migliori direzioni in una materia di tanta
importanza con quelle regole, metodi, Privilegi stabiliti nelle pri-
marie Città suddite: Per una si salutare disposizione, e per le com-
petenti inspezioni, dovendo esser estesi in consonanza gl'Articoli, che
avranno positivamente da osservarsi, resta a Voi impartita la facoltà
di formarli sopra que' punti che vi caderanno sotto li riflessi, perche
esaminati dalla diligenza del Magistrato suddetto, abbia poi in con-
creto a fissarsi quelle deliberazioni, che risultassero conferenti al bi-
sogno, ed all' esenziale materia di che si tratta; ben intendendovi
Voi anche col Magistrato medesimo per aversi fondatamente l'intie-
ro di ciò, che può occorrere, oltre l'istituzione come sopra stabilita
d'un Collegio, de' Speziali Medicinali in codesta Città.

Datum in Nostro Ducali Palatio Die XVI. Martii, indictione Undecima
M. D. C. C. XXXXVIII.

Nicolò Marchesini Segretario.

Il Cancell. Pretorio.

1749.

1749. 20. Gennaro.

7

PRescrittoci dall' Eccellenzissimo Senato nelle supreme sue Ducali
16. Marzo prossimo passato , che opportuna essendo l' Instituzione
in questa Città d' un Collegio di Speziali Medicinali , perche ab-
bino luogo le migliori direzioni in una materia di tanta importanza,
con quelle Regole , Metodi , e Privilegi stabiliti nelle primarie Città ,
e dovendo Noi eseguire il Regio accennato Comando , Decretiamo ,
e colla presente positiva Terminazione eleggiamo per Capo di questi
Speziali Medicinali , D. Giuliano Giuseppe Sommariva , Spezial il più
Anziano in questa Città , ad effetto , che dal medesimo siano a Noi
somministrate quelle Informazioni , che necessarie si richiedono all' ef-
tesa degli Articoli Fondamentali del prescritto Collegio da institu-
irsi , come in esse ossequiate Ducali resta ordinato : Impartendo Fa-
coltà al medesimo Sommariva , di poter imponer quella Tansia , che
farà necessaria a sostenere quelle Spese , che indispensabili si rendono ,
per l' Instituzione suddetta , ed al qual fine dovera rilasciarsi mandato
al medesimo per l' esecuzione della presente Terminazione , della
quale doverà essere ripassata notizia a cadanno di questi Speziali Me-
dicinali affine &c. *Mandans sic exequi &c.*

(LORENZO ORIO Podestà , e Capitanio .

Il Cancell. Pretorio .

ORDINI , E METODI
IN CAPITOLI DISTINTI
Per l'Institutione d'un Collegio
DI SPEZIALI MEDICINALI
IN CREMA

PRODOTTI ALL' ILL.^{mo} , ED ECCELL.^{mo}
SIGNOR

LORENZO ORIO
PODESTA' , E CAPITANIO
DELLA CITTA' MEDESIMA
DA GIULIANO GIUSEPPE SOMMARIVA
SPEZIALE MEDICINALE IL PIU' ANZIANO
D'ESSA CITTA'

*In Ordine al Comando avuto
Nella Terminazione
XX. Gennaro CICCIOL.*

INDICE

ORDINI, E METODI
IN CAVITATE DENTALI
Per l'Insegnazione di un Collegio
DI SPECIALI MEDICINALI
IN GERMANIA
TOLDOSSI M.D. MDCCCLX.
SIGNORE

FORTEZZO ORIO
PODESTA, E CAVALIERIO
DELLA CITTA MEDICINA
DI GIULIANO GIUSEPPE SORRENTI
SISTEMA MEDICOLOGICO DI UNA TERRA
D'ESCA CITTA
10. Origine di Germania etrusca
11. Origine di Germania
XX. Quattro CIDICCI
NOTIZIE

INDICE DELLI CAPITOLI

Del Collegio della Speziali Medicinali di Crema.

CAPITOLO PRIMO.

Il Santo Protettore.

SECONDO.

Spezziale Medicinale Approvato, come deve essere?

TERZO.

Quale sia l' Arte di Spezziale Medicinale?

QUARTO.

Eta dell' Approvando.

QUINTO.

Pratica dell' Approvando.

SESTO.

Spese per l' Approvazione.

SETTIMO.

Uffizi dopo degli Esami, ed appartenenze.

OTTAVO.

Autorita, e Protezione dell' Eccellenzissimo Rappresentante sopra il Collegio.

NONO.

Elezioni, Incombenza, ed Onorario del Signore Prototisico.

DECIMO.

Incombenza del Priore, degli due Sindici, e Scontro, e loro Onorario.

UNDECIMO.

Incombenza dei Consiglieri, e loro Onorario.

DUODECIMO.

Incombenza particolare dello Scontro.

DECIMO TERZO.

Incombenza del Priore, Sindici, Consiglieri, e Scontro, e loro Onorario negli Esami.

DECIMO QUARTO.

Incombenza del Bidello, suo Salario, e Ricognizione.

DECIMO QUINTO.

Pena di chi ricuserà Impiego nel Collegio.

DECIMO SESTO.

Altre incombenze dello Scontro.

DECIMO SETTIMO.

Quale deve essere il Giovane di Spezziera Medicinale?

DECIMO OTTAVO.

Medicinali difettosi proibiti.

DECIMO NONO.

Droghieri, ed altre Persone non possono dispensare Medicinali.

VIGESIMO

VIGESIMO.

Il Medico non può aver interesse in Spezieria Medicinale.

VIGESIMO PRIMO.

Caffettiere, o altra persona non può dispensare cose Medicinali.

VIGESIMO SECONDO.

Pena alli Bottegaj, Graffinaj, ed altre persone, che vendono Droghe, e simili al minuto.

VIGESIMO TERZO.

Il Catalogo degli Medicinali doverà restar esposto nelle Spezierie.

VIGESIMO QUARTO.

Il Giornale, e Polizze, doveranno distinguere li Medicinali dati giorno per giorno.

VIGESIMO QUINTO.

Maestro approbato di Spezieria Medicinale solo potrà essere Scontro; E Padrone non approbato solo potrà aver Voto.

VIGESIMO SESTO.

Tariffa Veneta, e suo Regolamento; Peso Veneto, e suo Provedimento.

VIGESIMO SETTIMO.

Pena dello Speziale Medicinale Diffetto, o Vizio.

VIGESIMO OTTAVO.

Pena del Droghiere, ed altre Persone, che dispensano ciò, che gli è proibito.

VIGESIMO NONO.

Provissione delle Tariffe, e loro distribuzione con suo Regolamento.

TRIGESIMO.

Tassa sopra li Speziali Medicinali, e Droghieri.

TRIGESIMO PRIMO.

Proibizione delli Regali.

TRIGESIMO SECONDO

Spezieria Medicinale solo mezz' aperta alla Festa.

TRIGESIMO TERZO.

Pena a Chirurghi, Ciarlatani ed Empirici, che compongono, e dispensano Medicamenti.

TRIGESIMO QUARTO.

Pena alli Speziali Medicinali, che levano gli altri Avventori.

TRIGESIMO QUINTO.

Conti Controversi come diffinirli?

TRIGESIMO SESTO.

Luogo dell' Unione del Collegio ove Stabilito?

TRIGESIMO SETTIMO, ED OTTAVO.

Qualunque Persona, che contrafarà alli presenti Capitoli, sarà punita.

TRIGESIMO NONO.

Medicinali in parata nell' atto della Vista, sono proibiti.

FINE DELL' INDICE.

13

ORDINI , E METODI IN CAPITOLI DISTINTI
per l'Istituzione d'un Collegio di Speziali Medicinali in Crema :

Prodotti all' Illustrissimo , ed Eccellenissimo Signor LORENZO ORIO
Podestà , e Capitano della Città medesima da Giuliano Giuseppe
Sommariva Speziale Medicinale il più Anziano d'essa Città , in ordi-

ne al Comando avuto nella Terminazione 20. Gennaro cadente .

CAPITOLO PRIMO.

Il Santo Protettore.

INvocato Il Santissimo Nome di DIO , e dell' Immacolata sua Santissima Madre MARIA sempre Vergine ; siccome Il Glorioso Evangelista S. MARCO : Resta proposto in Protettore di questo Collegio il prediletto di GESU' CRISTO Evangelista S. GIOVANNI .

CAPITOLO SECONDO.

Spezziale Medicinale Approbato come deve essere.

NUno Spezziale Medicinale potrà esercitar l'Arte sua in questa Città , e Territorio , quando che , o non sia stato Approbato nell' Inclita Dominante , o dalli Capi delli Speziali Medicinali , che averanno Titolo sufficiente al tempo dello stabilimento di questo Collegio , con l'Esborso , ed Esame come segue .

CAPITOLO TERZO.

Quale sia l'Arte di Spezziale Medicinale.

Consistendo l'Arte dello Spezziale Medicinale nella Cognizione delli Semplici a quella appartenenti , e nel vero modo di Prepararli , e Componerli , l'Operazioni restando epilogate nelli seguenti Verbi di tempo Infinito , e sono :

TERERE , ABLUERE , INFUNDERE ,

COQUERE , DISTILLARE ,

BENE CONFICERE ,

CONFECTA BENE CONSERVARE :

sopra ciò secondo gli Ordini delli più usitati Classici Autori di tale Arte , doverà farsi esame a ciascuno Spezziale , che si presenterà per esser Approbato .

CAPI.

CAPITOLO QUARTO.

Età dell' Approbando.

Ciascuno Speziale Medicinale, che averà a presentarsi, doverà aver presentata nelle mani degl' Esaminatori la Fede del Battesimo, per rilevare il quantitativo delli suoi Anni, quali non doveranno essere meno di venticinque; ed essendo figlio di Speziale Medicinale Collegato, basteranno soli Anni venti,

CAPITOLO QUINTO.

Pratica dell' Approbando.

Oltre la suddetta Fede del Battesimo, doverà anche avere presentata come sopra unitamente la Fede giurata d'aver esercitata la suddetta Arte, senz' alcuna querela, per il corso d' Anni otto, sotto la direzione d'un Maestro Speziale Medicinale Approbato.

CAPITOLO SESTO.

Spese dell' Approbazione.

Admesse le suddette Fedi, ed ottenuto dall' Eccellentissimo Rappresentante, che farà *pro tempore* il Mandato, che commette l'Esame della Persona, che farà per presentarsi; prima dell' Esame, o subito dopo, rispettivamente occorreranno le sotto notate spese, cioè
 Al Signor Cancelliere dell' Eccellentissimo Rappresentante
 che farà *pro tempore* per l'Estesa del suddetto Mandato, Registro, e Copia del medesimo, un Ducato di valuta corrente L. 6 : 4
 Deposito nella Cassa del Collegio, quale resta alla medesima Cassa, ancorchè la Persona, che si presenta non resti admissa; servendoli però per novamente presentarsi dentro di giorni otto, Ducati sei di valuta corrente L. 37 : 4
 Ricognizione d'un Ducato di valuta corrente a ciascuno delli sei Esaminatori — — — — — L. 37 : 4
 Allo Scontro, un Ducato di valuta corrente — — — L. 6 : 4
 Al Bidello, un Ducato di valuta corrente — — — L. 6 : 4
 — — — — — L. 93 : —

35

CAPITOLO SETTIMO.

Uffizj dopo degl' Esami , ed appartenenze.

STabiliti li Capitoli della presente Istitutione , esaminato chi sarà d'esaminarsi , da quelli Speziali Medicinali , che averanno Titolo sufficiente , ed admesso chi sarà d'admettersi : Da essi tutti uniti per la prima volta , ove l'Eccellenzissimo Rappresentante determinerà , doverà a Voti segreti eleggersi un Priore con contumacia d'Anni due , due Sindici con contumacia d'un Anno , trè Consiglieri senza contumacia ; così senza contumacia uno Scontro , ed un Bidello , e così ogn' Anno nel luogo , come resta espresso in questo al Capitolo Trigesimo sexto , nel giorno di detto Santo Protettore .

CAPITOLO OTTAVO.

Autorità , e Protezione dell' Eccellenzissimo Rappresentante sopra il Collegio.

L'Eccellenzissimo Rappresentante presente , e li suoi Successori , quali nelli tempi avvenire averanno il Governo di questa Città ; con Paterna Autorità averanno la Protezione di questo Collegio , impedendo ogni inconveniente , sostenendone gl'Istituti , e difendendone i Privilegi .

CAPITOLO NONO.

Elezione , Incombenza , ed Onorario del Signore Protofisico.

Essendo dall'Eccellenzissimo Rappresentante presente commessa l'ispezione di Protofisico al Signor Professore Cogrossi , stà bene che la Virtù del medesimo , agisca tale Impiego almeno per un Trienio , perche di poi ne sia confermato , o eletto altro Soggetto sufficiente in sua vece , di trè Anni , in trè Anni , dalli Speziali Medicinali di questo Collegio , nel tempo delle Rinovazioni degli rispettivi loro Uffizj ; e l'incombenza d'esso Signore Protofisico , farà consigliare sopra ogni Occorrenza Medicinale , ed assistere alle Visite delle Spezierie , sì Medicinali , che in genere , con la cognizione di mezzo Ducato di valuta corrente per ogni Spezieria , che visiterà se in Città ; e d'un Ducato , se in questo Territorio da essergli contado , come in questo al Capitolo Trigesimo nono .

CAPI-

CAPITOLO DECIMO.

*Incombenza del Priore, delli due Sindici,
e Scontro, e loro Onorario.*

Incombenza del Priore, e delli due Sindici, farà invigilare, che da ciascuno Speziale, sì Medicinale, che in genere, non venghi fatta cosa dannosa alla Salute, o all' equità della Professione, facendo delle Spezierie tutte, sì Medicinali, che in genere, come sopra, in occasione non premeditata, almeno una volta l'Anno diligente Visita, con l'Assistenza del Signore Protofisico suddetto, e del predetto Scontro, e colla Ricognizione, sì al Priore, che alli Sindici, ed allo Scontro, di mezzo Ducato di valuta corrente per ciascuno, e per ogni Spezieria, come sopra, e d'un Ducato nel Territorio, e come in questo al Capitolo Trigesimo nono.

CAPITOLO UNDECIMO.

Incombenza delli Consiglieri, e loro Onorario.

Incombenza delli Consiglieri farà rivedere li conti Medicinali Controversi, Regolarli, Confermarli, Tassarli secondo l'Esigenza delle cose, mediante la Ricognizione d'un Soldo per Lira, da esserli contato nell' atto della Liquidazione dalla Persona, che ne pretenderà il Regolamento, quale Soldo per Lira doverà essere ripartito in caso segua, come in questo al Capitolo Trigesimo quinto.

CAPITOLO DUODECIMO.

Incombenza particolare dello Scontro.

Incombenza dello Scontro, farà tenere Libro di tutti li Uffizj, che faranno ogn' Anno rinovati, tenere Registro delle Visite, che si faranno alle Spezierie, tenere Cassa delli Depositi, e degli altri Proventi, che entreranno, o faranno ordinati per il mantenimento, e tutte le altre occorrenze di questo Collegio.

CAPI-

onila si oggi o b m CAP. DECIMO TERZO.

*Incombenza del Priore, Sindici, Consiglieri, e Scontro,
e loro Onorario negli Esami.*

Incombenza del Priore, Sindici, e Consiglieri, ed in assenza d'alcuno d'essi, aggiuntovi alcuno degli Speziali Medicinali del Collegio, unanimamente col predetto Scontro, senza voto, farà di fare l'Esame d'ogni Speziale Medicinale, che si presenterà per esser approvato a norma, come in questo agli Capitoli Terzo, Quarto, e Quinto; e con l'esborso, come in questo al Cap. Sesto, e la Persona esaminata, come agli predetti Capitoli, e secondo la pratica dell' Inclita Dominante, resterà approvata, se a' Voti secreti dalli sei predetti Esaminatori ne riporterà almeno due terzi favorevoli, e giurerà quanto gli resta necessario osservare avanti li predetti Speziali Medicinali Esaminatori nell' Atto della stessa Unione per riportarne in seguito l'occorrente Attestato, e Privilegio per l'esercizio dell' Arte Medicinale.

onila su o ssi CAP. DECIMO QUARTO.

Incombenza del Bidello, suo Salario, e Ricognizione.

Incombenza del Bidello farà d'ordine del Priore del Collegio avvisare per ogni Unione, si del Collegio tutto, che di parte di esso, far accompagnamento nelle Visite delle Spezierie, e servire in ogni occorrenza dello stesso Collegio, ed oltre un Salario competente, da qualunque Speziale Medicinale, che andrà all'Esame, averà un Ducato di valuta corrente d'Onoranze.

CAP. DECIMO QUINTO.

Pena di chi ricuserà Impiego nel Collegio.

Senza legitima causa, qualunque Speziale Medicinale del Corpo del Collegio, eletto in Priore, Sindico, Consigliere, o Scontro, non potrà ricusare l'esercizio dell'Offizio, al quale farà eletto, sotto pena a ciascuno, ed ogni volta di Ducati tre di valuta corrente, da essere

dal medesimo pagati in Cassa di questo Collegio prima d'eleggere altro Soggetto Collegiato in sua vece.

CAP. DECIMO SESTO.

Altre incombenze dello Scontro.

Le predetto Scontro in fine d'ogn' Anno, confermato, o non confermato, doverà render conto dello scosso, e speso per la Cassa predetta da esso tenuta, al Priore, e Sindici del Collegio, si a quelli, che decaderanno, come a quelli, che subentreranno, anche esponendo in effettivo danaro il fondo di detta Cassa, e così ad ogni richiesta dell'attuale Priore, e Sindici per occorrenze del Collegio, e non in Biglietti d'obblighi, che di nessun conto saranno considerati; così pure doverà mostrare alli predetti Priore, e Sindici li Libri, e Carte tutte, sì concernenti il suo Impiego, che di qualunque altra ragione dello stesso Collegio, indi per novamente custodirle, o consegnarle al suo successore, con Inventario da esso sottoscritto, da rilasciarsi in mano del Priore *pro tempore*, assieme allo stato della Cassa da esso tenuta, o consegnata nel caso come sopra, che non venisse confermato, e ne fosse eletto un altro in suo luogo.

CAP. DECIMO SETTIMO.

Quale deve essere il Giovane di Spezieria Medicinale.

N uno Speziale Medicinale potrà sotto la sua Assistenza, e Direzione aver in Spezieria Giovine, che non abbi studiata tutta la Grammatica, che non sij di buoni costumi; e se per avventura avesse servito altro Speziale, non abbi avuta la sua buona licenza.

CAP. DECIMO OTTAVO.

Medicinali difettosi proibiti.

N uno Speziale Medicinale potrà tenere in sua Spezieria Semplici, o Composti, che abbiano mala qualità, o per progresso di tempo patito, o perduta la loro virtù.

CAP.

CAP. DECIMO NONO.

*Droghieri , ed altre Persone
non possono dispensare Medicinali .*

NIun Droghiere , o qualunque altra sorta di Persona , che non sia Speziale Medicinale Collegiato , non potrà dispensare al minuto Droghe di solo uso Medicinale , nè preparate , nè da prepararsi , tanto meno fare Siroppi , & altri composti per dispensarli , nè vendere Solutivi di sorte alcuna benchè semplici ; così abortivi , corrosivi , ed ogni , e qualunque altra Cosa , che particolarmente resta raccomandata , *ex Professo alla Fede , cognizione , ed esattezza del solo Speziale Medicinale Approbato .*

CAP. VIGESIMO.

*Il Medico non può aver Interesse
in Spezieria Medicinale .*

NIuno Signor Fisico potrà avere Spezieria propria Medicinale , e nè pure il Padre Speziale Medicinale benchè approbato potrà esercitare la Professione Medicinale , avendo appresso di sè il Figlio Medico , e così a simili in altri casi ; non dovendo esservi unione d' Interesse alcuno tra il Medico , ed il Speziale Medicinale , a scanno d' ogni danno , o sospetto al Prossimo .

CAP. VIGESIMO PRIMO.

*Caffettiere , o altra Persona
non può dispensare cose
Medicinali .*

NIuno Caffettiere , Scalettiere , o altra Persona , che venderà Liquori , o simili , potrà fabbricar , e dispensar , sotto qualunque titolo , o pretesto , Siroppi , Giuleppi composti , o simiglianti cose , senza Licenza in iscritto del Priore , e Sindici del nostro Collegio , per essergli fatta l' ordinaria visita nella forma , e con gl' Aggravj , come nelli precedenti Capitoli Nono , Decimo , ed in fin di questo al Capitolo Trigesimo nono .

CAP. VIGESIMO SECONDO.

*Pena alli Bottegaj, Grassinaj, ed altre Persone,
che vendono Droghe, e simili al minuto.*

Nuno Bottegajo, che vende Grassine, Butiro, Formaggio, e simili, potrà vender al minuto Zafrano, Pepe, Cannella, ed altre cose, e tanto meno, o franti, o pesti, che appartengono alli Speziali in genere, soggetti alla visita predetta, sotto pena di fargli asportar le dette Robbe, e tuttocchè ritrovate di buona qualità, farle esitar, per disporne del ricavato ad arbitrio dell' Eccellenissimo Rappresentante; nel che incorrerà anche ogn'altra Persona, che non avendo Spezieria aperta di Droghiere, o Speziale in genere, venderà al minuto delle Robbe, che appartengono alli Droghieri, o Speziali in genere come sopra.

CAP. VIGESIMO TERZO.

*Il Catalogo degli Medicinali
dovrà restar esposto nelle Spezierie.*

Doverà ciascuno Speziale Medicinale Approvato tener esposto in sua Spezieria il Catalogo degli Capi, sì semplici, che Composti, sopra delli quali doverà cadere la primaria Ispezione delle rispettive Visite, ordinato dal Signore Protofisico di consonanza agli usitati Medicinali delli Tempi correnti.

CAP. VIGESIMO QUARTO.

*Il Giornale, e Polizze, doveranno distinguere
li Medicinali dati giorno per giorno.*

Ciascuno Speziale Medicinale doverà tenere le Ricette delle sue Filze ben ordinate, per più facilmente rinvenirle all' occorrenze, farne li necessarj Riporti alle Partite delli suoi Debitori; e sopra tutto doverà fare, che nel Giornale alli Rispettivi Nomi sia distintamente scritto tutto ciò, che di giorno in giorno è stato somministrato; sia per chiarezza del dato, che per render più facile, ed aggradevole ogni conto, che verrà estratto.

CAP.

CAP. VIGESIMO QUINTO.

Maestro approbato di Spezieria Medicinale,

solo potrà esser Scontro;

E Padrone non approbato solo potrà aver Voto.

IL Maestro di Spezieria benchè Approbato non averà Voto in Collegio, e non potrà aver altro impiego negli Offizi del medesimo, che di Scontro; Il di lui Principale poi, essendo Figlio di Speziale Medicinale Approbato, avendo d'Età sopra Anni vinti, ed esercitandosi lodevolmente nell' Arte stessa, o in altri onorati Impieghi, fuori che di Medico, doverà intervenir ogn' Anno alla rinnovazione degl' Offizi del nostro Collegio, e darvi il suo Voto; non potrà però avervi impiego alcuno, sino tanto non sia approbato.

CAP. VIGESIMO SESTO.

Tariffa Veneta, e suo Regolamento;

Peso Veneto, e suo Provedimento.

PErchè le utilità della Professione di Speziale Medicinale mai sia riputata venale, e vantisi incollabile nelli futuri Tempi, nelle Persone di questo Collegio; la Tariffa Veneta farà anche la nostra nel modo seguente.

Primo. Quelli Capi, che importano molto di più qui in Crema, che in Venezia per diverse cagioni; come le Acque Termali, ed altri Simplici di molto Peso, e poco Prezzo, o molto Rischio: uniti insieme il Priore, Sindici, e Consiglieri di questo Collegio, ne faranno l'opportuno Regolamento; dandone copia sottoscritta ad ogni Speziale Medicinale ogn' Anno, unitamente alla suddetta Tariffa Veneta, come si dichiarerà in appresso.

Secondo. Ommessi li motivi delle Condotte, e Dazj, che fino qui in Crema occorrono sopra le Robbe provenienti da Venezia a lievo d'ogni opposizion all'uniformità suddetta in considerazione del Peso comune di Crema più grave del Veneto: li soli Speziali Medicinali di questo Collegio, e per il solo uso Medicinale, doveranno provedere in Venezia, ed usare nelle loro Spezierie li Pesi occorrenti, di Bronzo, in tutta egualianza agli usitati nelle Spezierie Medicinali di Venezia

nezia ; restando commessa all' Eccellenzissimo Rappresentante , che farà pro tempore la Revisione d'essi Pesi ; a scanso d'ogni frode , ed Inconveniente , che avvenir potesse ; e per il necessario mantenimento , e conservazione d'un sì giusto , e convenevole Provvedimento : li esemplari delli medesimi Pesi fatti di Bronzo doveranno custodirsi nella Cassa del Collegio tenuta dallo Scontro , per farne il confronto in ogni Visita delle Spezierie Medicinali , e provvedere ad ogni difetto , che si rilevasse appresso alcuno Speziale Medicinale .

CAP. VIGESIMO SETTIMO.

Pena dello Speziale Medicinale Difettoso , e Vizioso .

Qualunque Speziale Medicinale , che farà , in occasione di Visita , o per relazione Confessata , ovvero provata con Esami da farsi dal Signor Cancelliere Pretorio , rilevato reo di difetto , e vizio nell' Arte sua , o contraffacente all' ordinazioni predette , farà condannato , come in questo al Capitolo Trigesimo settimo , e Trigesimo ottavo .

CAP. VIGESIMO OTTAVO.

Pena del Droghiere , ed altre Persone , che dispensano ciò , che gli è proibito .

NON solo ogni Droghiere , e Speziale in genere ; mà qualunque altra Persona , si soggetta , che non soggetta alle Visite predette , sì nell' atto delle Visite , che altrimenti , rilevata colpevole , o per dispensare ciò , che non gli è lecito , e pregiudiciale alla Salute , o per esercitare ciò , che non gli si conviene , come sopra , contraffacendo alle presenti disposizioni ; farà condannato , come in questo alli Capitoli Trigesimo settimo , e Trigesimo ottavo .

CAP. VIGESIMO NONO.

Provisione delle Tariffe , e loro distribuzione con suo Regolamento .

Sarà a carico del Priore di questo Collegio ogn' Anno levar direttamente dalla Stamperia del Nob. Collegio degli Speziali Medicinali di

23

di Venezia, e con il maggior vantaggio tante Tariffe quanti saranno li Speziali di questa Città, e Territorio a spesa della Cassa di questo Collegio, dispensandole a cadauno di questi Speziali Medicinali con annesso il predetto Regolamento a norma della precipitata condizione, come in questo al Capitolo Vigesimo sexto.

CAP. TRIGESIMO.

Tassa sopra li Speziali Medicinali, e Droghieri.

NON supplendo li Depositi degli Speziali Medicinali Approbandi, nè le incerte Condanne alle spese ordinarie, e straordinarie di questo Collegio, per qualunque inconveniente, ed insorgenza; sarà impartita Facoltà alli rispettivi Priore, Sindici, e Consiglieri di questo Collegio in qualunque tempo, & de cetero di poner un' annua Tassa si a qualunque Speziale Medicinale, che a qualunque Speziale, e Droghiere *ut sic*; così che, chi sarà solamente Speziale Medicinale, o solamente Speziale, o Droghiere, pagherà per uno, e chi sarà Speziale Medicinale, e Droghiere unitamente, pagherà per due dell' Ordinato; essendo giusto, che anche li Droghieri, e Speziali semplici *de facto* subordinati al Collegio degli Speziali Medicinali, debbano somministrare l' occorrente al predetto Collegio loro Capo.

CAP. TRIGESIMO PRIMO.

Proibizione dell' Regali.

CHE il Proclama dell' Eccellentiss. Magistrato della Giustizia Vecchia 1700. 3. Novembre, 1739. 4. Decembre, 1743. 2. Decembre Inibitivo dellli Regali, Donativi, o Riconoscimenti che fanno li Speziali Medicinali per occasione della loro Professione, in qualunque modo a chi si sia, debba estendersi anche alli semplici Speziali, e Droghieri, a lievo d'ogni pretesto del quale potrebbe valersi alcuno di questi Speziali Medicinali, che tenesse anche Spezieria in genere, o Drogheria al minuto, sotto le pene, come in questo alli Capitoli Trigesimo settimo, e Trigesimo ottavo.

CAP.

CAP. TRIGESIMO SECONDO.

Spezieria Medicinale solo mezz' aperta alla Festa.

Nelli giorni Festivi, ogni Speziale Medicinale, aver doverà solo mezza Bottega aperta, con l' assistenza di Persona sufficiente nell' Arte, per spedir quanto occorrerà d' ordinazione, senza tener al di fuori cosa alcuna appartenente alla medesima sotto pena come in questo alli Capitoli Trigesimo settimo, e Trigesimo ottavo.

CAP. TRIGESIMO TERZO.

*Penā a' Chirurghi, Ciarlatani, ed Empirici,
che compongono, e dispensano Medicinali.*

Dl tempo in tempo invalendo il dannoso abuso d' alcuni Chirurghi, Ciarlatani, ed altri Empirici, quali senza sufficiente Privilegio, ardiscono Comporre, e Dispensar Medicinali, sì interni, che esterni, sotto titolo anche di Secreti, alle volte di dannosa conseguenza, ed aperto pericolo; cosa di fatto contraria all' Istituzione dell' Speziali Medicinali Collegiati; però farà a carico del predetto Priore, e Sindici di questo Collegio, sì l' invigilare, che l' impedire tale mala Opera; li quali avertiti, o corretti al Bisogno, continuando, doveranno essere condannati, come in questo alli Capitoli Trigesimo settimo, e Trigesimo ottavo.

CAP. TRIGESIMO QUARTO.

*Penā alli Speziali Medicinali,
che levano gli altrui Avventori.*

Nuno Speziale Medicinale di questo Collegio, sotto qualunque titolo, o pretesto, potrà levare gl' Avventori all' altre Spezierie Medicinali, esibendo, e tanto meno stabilendo Patti, Convenzioni, o vili Ribassi alli Prezzi stabiliti nella predetta Tariffa Veneta, e suo Regolamento, in pena d' essere condannato, come in questo alli Capitoli Trigesimo settimo, e Trigesimo ottavo, a norma del Fatto; come che però tali Procedure non restarebbero d' indicare qualche mala Opera nell' Arte, venendo penetrata dal Priore, e Sindici di questo Collegio, doveranno farne fare, come in questo al Cap. Trigesimo ottavo, rigoroso processo per il Fine, come in esso Capitolo.

CAP.

CAP. TRIGESIMO QUINTO.

Conti Controversi come diffinirsi.

LI Conti dellli Speziali Medicinali, abbisognando di Revisione, o Regolamento, per qualunque Istanza farà incombenza d'uno delli, tre Consiglieri, ad arbitrio di chi farà l'istanza il Rivederli, o Regolarli al bisogno, ed opponendosi alcuna delle Parti, ne eleggerà un' altro d'essi, e non accordandosi, il terzo determinerà, mediante la ricognizione d'un Soldo per Lira, d'essere ripartito sino in terzo nel caso come sopra, e come in questo al Capitolo Undecimo; quale determinazione di Conti, come sopra, farà mandata ad esecuzione in quel rispettivo Tribunale competente, che farà di prima Istanza, o d'Appellazione secondo la pratica, o l'esigenza del caso.

CAP. TRIGESIMO SESTO.

*Luogo del Unione del Collegio
ove Stabilito.*

PER il poco numero dellli Speziali Medicinali, che anche *de cetero*, formeranno questo Collegio, nella Casa dello Scontro, che farà *pro tempore*, nella quale averanno a restare sempre uniti li Libri, ed effetti di detto Collegio: doveranno farsi ad ogni ordine del Priore, in ogni Istanza, sì di ciascuno Speziale, che d'altra Persona le Unioni del Collegio tutto, o di quella Parte d'esso, che occorrerà, e per qualunque affare.

CAP. TRIGESIMO SETTIMO,
ED OTTAVO.

*Qualunque Persona, che contrafarà
alli presenti Capitoli, farà punita.*

SIA Speziale Medicinale, sia Droghiere, o altra Persona, che non serverà quanto resta espresso nelli presenti Capitoli, previo l'ordine del Priore, nel luogo suddetto uniti, esso Priore colli Sindici, e Consiglieri, ad esclusione sino a due d'essi, che fossero o Rei, o sospetti, conferiranno sopra il caso, che occorrerà, il quale essendo, o confessò, o patente, a Voti secreti, sopra due terzi d'essi uniti, potranno condannare

nare il Reo sino a Ducati sei di valuta corrente d'emenda , d'esser applicata alla Cassa di questo Collegio , e per il Bidello del medesimo , d'essa condanna ne farà data copia al Signor Cancelliere dell'Eccellen-tissimo Rappresentante per il lievo della medesima , previa l'intimazio-ne alla parte , con relazione al predetto Signor Cancelliere per il Mandato esecutivo , e nelle Spese &c.

Suplemento del precedente.

Nella precedente Unione , come nel precedente Capitolo Trigesimo settimo , venendosi a rilevare , che il caso sia di materia grave , o di gravi conseguenze , e che abbisogni farne Processo , ne farà fatto , col mezzo del predetto Bidello del Collegio rapporto al Sig. Cancelliere suddetto , e che farà *pro tempore* per la formazione del Processo ; e l'Eccellen-tissimo Rappresentante fatte a sè chiamare le Persone , che unite conferirono sopra detto Caso , per le necessarie informazioni , de-venirà a quella determinazione , che farà più adattata al bisogno ; che se di condanna , sino a Ducati sei di valuta corrente , doverà esser apli-cata alla Cassa di questo Collegio ; che se poi in maggiore somma , il sopra più di Ducati sei , farà applicato ad arbitrio d'esso Eccellen-tiss. Rappresentante ; e la detta Condanna , come nel precedente Capitolo Trigesimo settimo ; siccome per il presente Capitolo nella somma apli-cata alla Cassa di questo Collegio , nel termine di giorni otto doverà essere levata a chi si sia , previa l'intimazione alla Parte , con relazione al predetto Sig. Cancelliere , per il Mandato esecutivo , e nelle Spese &c.

CAP. TRIGESIMO NONO.

Medicinali in parata nell' atto della Visita , sono proibiti.

Nuno Padrone di Spezieria Medicinale , Drogheria , o altra Bottega soggetta alle Visite predette doverà mettere in parata le cose soggette a detta Visita , mà lasciar il tutto a suo luogo nell' atto della Visita presentando al Signore Protovisico , Priore , e Sindici del Collegio cosa per cosa , che dal Priore gli sarà richiesta , non potendosi far apparecchio quando la Visita deve essere , come sopra , in tempo non premeditato : seguita la quale Visita dentro delli tre giorni susseguenti , ogni Padrone , come sopra , doverà aver pagate nelle mani dello Scontro del Collegio l'assegnate Onoranze , come in questo alli Cap. Nono , e

Decimo

27

Decimo per la necessaria Distribuzione da farsi dallo stesso Scontro, sotto pena alli difettivi d'execuzione come in questo al Capitolo Trigesimo settimo, e Trigesimo ottavo.

Umiliss. Suddito, e Servitore
Giuliano Giuseppe Sommariva
Speziale Medicinale Approbato.

29. Gennaro 1749.

L' Illustrissimo, ed Eccellenissimo Signor LORENZO ORIO per la Serenissima Repubblica di Venezia Podestà, e Capitanio di Crema, e sua Giurisdizione: Letti, e maturatamente considerati li retroscritti Capitoli, estesi da D. Giuliano Giuseppe Sommariva Speziale Medicinale il più Anziano in questa Città, in Ordine alla Terminazione Nostra 20. cadente, relativa all' ossequiate Ducali dell' Eccellenissimo Senato 16. Marzo 1748., restano li medesimi admessi, come unisoni al giusto, ed uniformi a quelli delli Collegj de' Speziali Medicinali delle vicine Città, dovendo però essere quelli rassegnati all' Autorità dell' Eccellenissimo Magistrato alla Sanità, come nelle surriferite Ducali resta Ordinato, cosicchè avvalorati, che siano dalla necessaria Approvazione, abbia a farsi Libro col suo Indice, che comprenda ogni punto attinente ad essi Articoli; ed il qual Libro doverà esser stampato in molte copie, onde distribuite siano a tutti li Speziali Medicinali, e Drogieri di questa Città, e Territorio per loro lume, e per la dovuta inalterabile osservanza, riferbar dovendosi le restanti Stampe nella Cassa, che farà costodita dallo Scontro del Collégio a disposizione del Priore, e Sindici, che faranno *pro tempore*, per l'uso come sopra. *Mandans &c.*

(LORENZO ORIO Podestà, e Capitanio.

Il Cancell. Pretorio.

28 All' Eccellenissimo Magistrato de' Signori
SOPRA PROVEDITORI , PROVEDITORI , ED AGGIUNTI ALLA SANITÀ

L'Eccellenissimo Senato nelle ossequiate sue Ducali 16. Marzo prof. simo passato (che qui inserite rassegno) rilasciate sopra l'umiliissima supplicazione de' Speziali Medicinali di questa Città , è venuto di prescrivermi l'istituzione d'un Collegio d'essi Speziali , ond' abbiano luogo le migliori direzioni in una materia di tanta importanza ; con quelle Regole , Metodi , e Privilegi stabiliti nelle Primarie Città fuddite ; ed a quest' oggetto impartitami anche la facoltà di formare in consonanza tutti gli Articolli ch'avranno positivamente da osservarsi ; cosicchè questi fatti estendere (col fondamento di quelli delle Città vicine) ho il debito d'affoggettarli all' Autorità , e sapienza di V. V. E. E. , perchè conosciuto che sian' uniformi , ed esenziali alla materia , di che si tratta , ed avvalorati che siano della necessaria approbazione di codest' Eccellenissimo Magistrato , riportar abbino la dovuta inalterabile esecuzione , ed osservanza .

Io dunque eseguendo il Regio surriferito commando , gli unisco alle presenti , per dipendere interamente dall' autorevole volere di V. V. E. E. ; ed alle quali frattanto umilmente bacio le mani .

Crema 30. Gennaro 1749.

(LORENZO ORIO Podestà , e Capitanio .

Il Cancell. Pretorio .

Illustrissimo Signor Signor Osservandissimo

Bene considerati li Capitoli estesi in Num. di 39. per l'Istituzione del nuovo Collegio di cestoi Speziali Medicinali , e che ci furono accompagnati colle Lettere di V. S. Illustriss. 30. del passato Gen- naro , li troviamo corrispondenti alla buona pratica , e per il confronto fatto consimili , e sul metodo dell' altre Città vicine . Per questo li approviamo in tutte le loro parti , acciò abbiano a riportare in ogni tempo una piena esecuzione , onde cestoto Collegio di nuova Istituzio- ne , fiancheggiato da' Regole così salutari debba sostenersi con buon effetto per la migliore direzione d'una materia così grave , ed impor- tante . V. S. Illustrissima averà il merito d'ayer assistito ad un Opera così salutevole , che riguarda il massimo interesse della comune Salute , e gli desideriamo ogni felicità .

Venezia dal Magistrato Eccelleniss. alla Sanità li 5. Aprile 1749.

(ALVISE QUIRINI P. , e Col. e

Mario Giacomazzi Avoc. Fisc.

Illustrissimo Signor Podestà , e Capitanio di Crema .

9832



15
73
89

7. 10
—
7
46. 4

レターボックス

۶۱

7887
7901
0891

203
204
205
206
207

37

Aug. 81

2 : 2

4

1

1

18

• 1

卷之三

CAPITOLO QUARTO.

Età dell' Approbando.

Ciascuno Speziale Medicinale, che averà a presentarsi, doverà aver presentata nelle mani degl' Esaminatori la Fede del Battesimo, per rilevare il quantitativo delli suoi Anni, quali non doveranno essere meno di venticinque; ed essendo figlio di Speziale Medicinale Collegato, basteranno soli Anni venti,

CAPITOLO QUINTO.

Pratica dell' App

Oltre la suddetta Fede del Battesimo, ta come sopra unitamente la Fede suddetta Arte, senz' alcuna querel sotto la direzione d'un Maestro Speziale

CAPITOLO SI

Spese dell' App

Admesse le suddette Fedi, ed ottenuto presentante, che farà *pro tempore* il Maestro della Persona, che farà per presentar subito dopo, rispettivamente occorreranno Al Signor Cancelliere dell' Eccellenissimo, che farà *pro tempore* per l'Estesa del suddetto, e Copia del medesimo, un Ducato Deposito nella Cassa del Collegio, quale re- Cassa, ancorchè la Persona, che si presenta, servendoli però per novamente per di giorni otto, Ducati sei di valuta corrente. Ricognizione d'un Ducato di valuta corrente sei Esaminatori

Allo Scontro, un Ducato di valuta corrente

Al Bidello, un Ducato di valuta corrente



L. 93 : -

CAPITOLO SETTIMO.

Uffizj dopo degl' Esami, ed appartenenze.

Stabiliti li Capitoli della presente Istituzione, esaminato chi farà d'esaminarsi, da quelli Speziali Medicinali, che averanno Titolo sufficiente, ed admesso chi farà d'admettersi: Da essi tutti uniti per la prima volta, ove l'Eccellenissimo Rappresentante determinerà, doverà a Voti segreti eleggersi un Priore con contumacia d'Anni due, due Sindici con contumacia d'un Anno, tre Consiglieri senza contumacia; così senza contumacia uno Scontro, ed un Bidello, e così ogn' Anno nel luogo, come resta espresso in questo al Capitolo Trigesimo Protettore.

CAPITOLO OTTAVO.

Carica dell' Eccellenissimo sopra il Collegio.

e presente, e li suoi Successori, quali il Governo di questa Città; con Protezione di questo Collegio, intendone gl'Istituti, e difendendone li

CAPITOLO NONO.

Onorario e Prototifico.

ppresentante presente commessa l'is- tor Professore Cogrossi, stà bene che tale Impiego almeno per un Trienio, letto altro Soggetto sufficiente in sua li Speziali Medicinali di questo Col- lo dell' i rispettivi loro Uffizj; e l'in- co, farà consigliare sopra ogni Oc- le Visite delle Spezierie, sì Medicina- e di mezzo Ducato di valuta corrente in Città; e d'un Ducato, se in questo

Territorio da essergli contado, come in questo al Capitolo Trigesimo nono.

CAPI-